



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

***Istituto Comprensivo Tito Livio***

30028 San Michele al Tagliamento (VE) – Corso del Popolo, 81

C. S. - VEIC832007 – C. F. - 83003450273 - Tel. 043150242

[veic832007@pec.istruzione.it](mailto:veic832007@pec.istruzione.it) – [veic832007@istruzione.it](mailto:veic832007@istruzione.it) [www.icsanmichele.edu.it](http://www.icsanmichele.edu.it)

Prot. n.(vedi segnatura)

San Michele Al Tagliamento

## **REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI**

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**VISTO** il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

**VISTO** l' art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**VISTO** l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui «È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”

**VISTO** l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.”

**VISTO** l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

**VISTO** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

## **ADOPTA**

### **IL PRESENTE REGOLAMENTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI**

Tale Regolamento costituisce parte integrante del regolamento d'istituto.

#### **ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina gli incarichi e i criteri degli esperti esterni.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione del D. L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e

successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 luglio 2003.

## **ARTICOLO 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

È fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si attuano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo 165/2001.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

#### **ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ**

La selezione di Esperti avviene seguendo le seguenti procedure di scelta:

1. Ricerca tra il personale in servizio presso l'istituzione scolastica;
2. Individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali mediante collaborazioni plurime.
3. Individuazione di esperti estranei all'amministrazione attraverso affidamento diretto per importi fino a 5.000 euro. Per importi superiori a 5.000 euro con apposite selezioni con Avvisi pubblici da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

Gli avvisi per la selezione possono essere rivolti con avvisi separati o a professionisti - persone fisiche o a persone giuridiche (associazioni, università, imprese etc.):

- nel caso di professionisti - persone fisiche si procederà all'emanazione di un avviso di selezione ad evidenza pubblica a cui possono rispondere solo persone fisiche. La valutazione avverrà con comparazione dei CV. L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle professionalità e delle competenze richieste, i criteri di ammissibilità e di selezione ed i relativi punteggi. Il contratto di prestazione d'opera verrà stipulato con la persona fisica selezionata.
- nel caso invece di persone giuridiche (es. associazioni, Università, scuole di lingua, istituti linguistici, scuole di teatro, complessi sportivi ecc.), considerato che si intende acquisire un servizio, si procederà secondo le modalità previste dal Codice dei contratti, in materia di procedure semplificate sotto le soglie comunitarie. La scelta della procedura da adottare varia a seconda dell'importo del servizio da acquisire.

In questi casi si ritiene di dover utilizzare come criterio per valutare le offerte pervenute quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il rapporto giuridico, a prescindere dal fatto che il servizio venga prestato da una persona fisica, deve instaurarsi esclusivamente con la persona giuridica aggiudicataria del servizio,

attraverso la sottoscrizione di un contratto secondo le disposizioni dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti, indicando in fattura il nominativo dell'esperto fornito che presta il servizio, le ore di incarico attribuite e il costo orario riconosciuto.

## **ARTICOLO 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

L'Amministrazione potrà inviare anche lettere di invito a specifici individui/Associazioni, albi professionali, fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, i quali dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- e) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- f) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- g) durata dell'incarico;
- h) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- i) tipologia contrattuale;

Î) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Gli aspiranti devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

## **ARTICOLO 6 - PROCEDURA COMPARATIVA**

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, coadiuvato eventualmente da un'apposita commissione all'uopo costituita, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studiorum, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico:

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico
- i) corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole;
- l'età anagrafica, dando la precedenza al candidato più giovane di età.
- sorteggio.

Alla valutazione seguirà una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione potrà predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: e le Parti contraenti; e l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);

- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

#### **ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, e verrà corrisposto fatta salva la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa, in considerazione dell'attività effettivamente svolta e rendicontata, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **ARTICOLO 9 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).



## **ARTICOLO 10 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA**

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature è, di norma, di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

## **ARTICOLO 12 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO**

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

## **ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all' Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

## **ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

## **ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

#### **ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

Al presente regolamento sono allegate:

- Tabella criteri per l'individuazione dei titoli esperti esterni
- Tabella valutazione soggetti giuridici

**Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 36 del 01/10/2019**

## Allegato A

### TABELLA CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI ESPERTI ESTERNI

A. Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio previsto Laurea specifica (Magistrale, o vecchio ordinamento) Punti 10 Laurea Triennale specifica Punti 6 Diploma di scuola secondaria di 2° grado specifico (valutabile in mancanza di laurea) Punti 3

A. Titoli culturali Punteggio previsto Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto Punti 4 Dottorato di ricerca specifico nel settore Punti 3

Abilitazione specifica/Master universitario di I e II livello 60 cfu/Corsi di perfezionamento 60 cfu/Specializzazioni congruenti con le finalità del modulo

Punti 2 max 10

Certificazione informatica (ECDL- EIPASS-IC3-MOS-CISCO...) Punti 3 Altri titoli culturali specifici inerenti la tipologia di intervento Punti 1 max 3 Pubblicazioni e stampe pertinenti con le attività previste nel modulo Punti 1 max 2

D. Esperienze lavorative e/o professionali (Congruenti con le finalità del modulo)

Punteggio previsto

Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza

Punti 4 max 16

Esperienze di docenza in progetti PON/POR/IFTS di almeno 30 ore, coerenti con le attività previste

Punti 3 max 15

Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste (della durata di almeno 20 ore)

Punti 1 max 5

Servizio presso pubbliche amministrazioni, compresa attività di docenza, coerenti con le attività previste

Punti 2 max 10

Esperienza di docenza di madrelingua per preparazione degli esami di certificazione presso Centri Linguistici Autorizzati (esclusivamente per i moduli di lingua straniera)

Punti 3 max 15

Corsi di formazione e aggiornamento specifico (della durata di almeno 25 ore)

Punti 2 max 10

Possesso di certificazione CELTA/DELTA

Punti 5

Esperienza di docenza di madrelingua a parlanti di altre lingue (esclusivamente per i moduli di lingua straniera)

Punti 2 max 10

Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche (esclusivamente per i moduli nuove tecnologie e nuovi linguaggi)

Punti 2 max 10

Altre esperienze professionali specifiche afferenti la tipologia di intervento

Punti 1 max 4

PROPOSTA FORMATIVA (Congruente con le finalità del modulo)

Punteggio previsto

Traccia programmatica dell'intervento che si intende svolgere per l'attività richiesta

Da 1 a 10 punti

**Allegato B**

**TABELLA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI**

Punteggio previsto

Esperienza professionale/didattica nell'ambito dell'area tematica di riferimento

Punti 1 max 20

Esperienza nell'ambito di percorsi formativi con i minori della scuola del primo ciclo

Punti 1 max 20

Altre referenze scolastiche

Punti 0.5 max 5

Totale

max 45

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela Cecere